

Deliberazione n. 03 dd. 28/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli artt. 1 e segg. della L.P. 30.12.2014, n. 14, inerenti l'istituzione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), quale tributo proprio dei Comuni.

Rilevato che la predetta imposta ha trovato applicazione dal 1^a gennaio 2015 ed ha sostituito le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale), di cui all'art. 1, commi 639 e segg. della legge n. 147/2013.

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 04 dd. 25.03.2015, l'Amministrazione comunale, esercitando la facoltà espressamente attribuita dall'art. 8, comma 2 della citata L.P. 14/2014, ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta in argomento; detto Regolamento è stato modificato una prima volta con delibera nr. 3 dd. 30/03/2016, in seguito con delibera nr. 06 dd. 7/04/2017 e infine con delibera nr. 09 dd. 11/04/2018.

Richiamato l'art. 3 del Regolamento che tratta delle aree edificabili; rispetto a detto articolo si propone di togliere la fissazione della periodicità di aggiornamento dei valori delle aree (triennale) e si introducono i seguenti commi al fine di esplicitare il concetto di area edificabile e posticipare l'incasso del tributo per le aree edificabili di nuova introduzione a dopo l'approvazione definitiva del PRG, per evitare, che per le aree in un primo tempo inserite e poi stralciate durante l'iter approvativo, si anticipi un'imposta che poi dovrà essere rimborsata. I commi aggiunti, con conseguente rinumerazione dei commi successivi, sono i seguenti:

2. *Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio s'intende la possibilità, anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale. Sono esclusi dalla definizione di area edificabile i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, anche se è possibile realizzarvi dei fabbricati. Non si considera area utilizzabile a scopo edificatorio il terreno che costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile anche di unità edilizia definibile o definita come altro fabbricato.*
3. *Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 un terreno si considera edificabile con l'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), che ne qualifica la potenzialità edificatoria. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, e tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 12, la scadenza del versamento IM.I.S. per il tributo dovuto nel periodo che intercorre fra l'adozione preliminare e quella definitiva dello strumento urbanistico è posticipata alla prima scadenza utile di versamento successiva alla data di adozione definitiva.*

Udita la discussione che si svolge nel merito della proposta.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare degli enti locali.

Viste le disposizioni del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 3/05/2018 nr. 2, in particolare, gli artt. 6 e 49, comma 3 lett. a).

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185 della citata L.R. 3/05/2018 nr. 2.

Visto il vigente Statuto comunale.

Con voti favorevoli 13 (tredici), contrari 0 (zero), astenuti 0 (zero), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti, esito proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare semplice (IM.I.S.), modifiche evidenziate in colore nel testo regolamentare che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di evidenziare che le modifiche regolamentari disposte con il presente provvedimento trovano applicazione dal 1^a gennaio 2019, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L.P. n. 14/2014.

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla Legge n. 214/2011, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

4. Di informare ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R 3/05/2018 nr. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010 n. 104;
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.